

Allegato 'B'

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Art. 1 - Costituzione

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", che in seguito sarà denominata l'Associazione.

1.2. L'Associazione utilizza quale acronimo "AIP - ODV".

1.3. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o "ODV".

1.4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Sede

2.1. L'Associazione ha sede presso la Cattedra di Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili, Piazza Spedali Civili n. 1, Brescia.

2.2. La sede potrà essere trasferita a seconda delle esigenze operative, previa delibera da prendersi nei modi di legge.

2.3. L'Associazione potrà stabilire sezioni locali in tutto il territorio italiano al fine del miglior raggiungimento dei fini istituzionali preposti.

Art. 3 - Scopo e Finalità

3.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento pre-

valentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie;

C) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

D) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione dei quotidiani, dei periodici e delle riviste di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981 numero 416), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

F) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

G) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

3.3. L'Associazione, in particolare, si propone di:

a) favorire la diffusione delle informazioni sulle Immunodeficienze Primitive nel sociale e nell'ambito delle diverse specializzazioni mediche e di medicina pubblica così come tra il personale paramedico e di assistenza;

b) promuovere interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore di soggetti affetti da immunodeficienze, anche in collaborazione con altre associazioni;

c) favorire una appropriata informazione dei pazienti e delle loro famiglie sullo stato di avanzamento della ricerca, della diagnosi e della terapia delle varie immunodeficienze primitive;

d) promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della diagnosi e della terapia delle immunodeficienze pri-

mitive;

e) garantire ai pazienti ricoverati, anche in Day-Hospital, una assistenza ottimale per livello tecnico-scientifico, in un ambiente che rispetti e valorizzi la personalità del malato;

f) offrire un'assistenza morale e psicologica ai pazienti per i problemi quotidiani e burocratici, promuovere la solidarietà fra pazienti e favorirne l'incontro;

g) erogare liberalità ad altre organizzazioni non profit che abbiano fini istituzionali simili e a persone indigenti affette da IDP.

3.4. L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, può svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

3.5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi nei limiti previsti dalla legge.

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

4.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- (i) quote associative;
- (ii) contributi degli aderenti;
- (iii) contributi pubblici e privati;
- (iv) rimborsi derivanti da convenzioni;
- (v) donazioni e lasciti testamentari;
- (vi) rendite patrimoniali;
- (vii) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- (viii) rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- (ix) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- (x) entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- (xi) entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- (xii) ogni altra attività compatibile con le finalità perse-

guite dall'associazione.

4.3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4.4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte dal Presidente, dal Segretario o dal Tesoriere.

Art. 5 - Aderenti

5.1. All'Associazione può iscriversi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, ogni persona fisica.

5.2. All'Associazione possono aderire anche le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro; in tal caso, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

5.3. L'iscrizione implica per gli aderenti l'accettazione dei fini dell'Associazione, del presente statuto e il versamento della quota associativa.

5.4. I ricercatori, gli scienziati e le persone che in qualche modo si sono distinte nel campo della ricerca scientifica possono essere nominati aderenti onorari dal Consiglio Direttivo. Gli aderenti onorari hanno gli stessi diritti degli aderenti ordinari.

5.5. A tutti gli aderenti sono riconosciuti i medesimi diritti e doveri, senza regime preferenziale per categorie aderenti.

5.6. Il numero degli aderenti è illimitato.

5.7. Tra gli aderenti dell'associazione, al fine di mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato, devono esserci almeno 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) Organizzazioni di Volontariato

Art. 6 - Criteri di ammissione

6.1. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

6.2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.

6.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, potranno chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci alla prima riunione utile, ove nominato, il Collegio dei Garanti o, in caso contrario, l'Assemblea.

Art. 7 - Criteri di esclusione

7.1. Gli aderenti cessano di partecipare all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per decesso;
- c) per morosità da mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, dichiarata dal Consiglio Diret-

tivo;

d) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

e) per indegnità di comportamento contrastante con gli scopi statutari derivante da persistente violazione degli obblighi statutari.

7.2. L'esclusione per impossibilità di effettuare le prestazioni programmate o per indegnità è pronunciata con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo.

7.3. Gli aderenti esclusi potranno presentare opposizione entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione al Collegio dei Garanti ove nominato o, in caso contrario, all'Assemblea, e la loro decisione è inappellabile.

Art. 8 - Diritti e doveri degli aderenti

8.1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.

8.2. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

8.3. Gli aderenti hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, se in regola con il paga-

mento del contributo, di votare direttamente o per delega;

b) di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

c) di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;

d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

e) di intervenire a congressi, formulare motivate proposte, sia in ordine allo statuto che per un migliore funzionamento ed assetto dell'Associazione;

f) di collaborare con loro scritti e pubblicazioni a riviste edite dall'Associazione.

8.4. Gli aderenti sono obbligati:

a) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a versare il contributo stabilito dall'assemblea;

c) a svolgere le attività preventivamente concordate;

d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art. 9 - Attività di volontariato

9.1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari aderenti, iscritti in un apposito Registro.

9.2. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in

alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

9.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

9.5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

9.6. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al numero dei volontari.

Art. 10 - Organi Sociali dell'organizzazione

10.1. Organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

10.2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Garanti.

Art. 11 - Assemblea degli aderenti

11.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

11.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. In mancanza dello stesso, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea stessa nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, uno o più scrutatori.

11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

11.4. Le assemblee si potranno tenere sia presso la sede dell'Associazione che altrove. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità disciplinate dal Regolamento che consentano di verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

11.5. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione per l'anno successivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

11.6. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo può disporre, l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo entro il 30 giugno.

11.7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo

deve convocare l'Assemblea entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

11.8. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata a tutti gli aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, nonché, entro i medesimi termini, mediante l'affissione dell'avviso nella sede sociale.

11.9. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle tematiche poste all'ordine del giorno.

11.10. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- b) l'approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere o revocare, nei casi previsti dall'art. 14 dello statuto, i componenti del Collegio dei Garanti;
- f) eleggere, nei casi previsti dall'art. 15 dello statuto, i componenti dell'Organo di Controllo e, nei casi previsti dalla legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività

proposte dal Consiglio Direttivo;

h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

i) fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;

l) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;

m) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

n) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 16 e 17 dello Statuto sociale, nei limiti ex lege consentiti;

o) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

11.11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, che si può tenere anche lo stesso giorno previsto per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

11.12. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti

in proprio o per delega.

11.13. All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

11.14. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

11.15. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno un terzo degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

11.16. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

11.17. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto.

11.18. Ogni aderente può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre aderenti; qualora gli aderenti all'Associazione siano in numero non inferiore a cinquecento ciascun aderente può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque aderenti.

11.19. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali dell'Assemblea sono a disposizione di tutti gli aderenti che hanno motivato interesse alla loro visione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le prestazioni fornite da parte dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione sono gratuite; essi hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza dello stesso dal più anziano d'età dei presenti.

12.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e quando lo ritiene necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

12.4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con parere consultivo.

12.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. La delibera ha validità con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.

12.6. E' possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità disciplinate dal Regolamento che consentano di verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

12.7. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.8. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- f) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- i) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla legge e dal bilancio;
- m) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con parere consultivo;
- n) nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;

o) individuare nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

12.9. Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivide le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Garanti ove nominato, o, in caso contrario, all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell'organo a ciò deputato.

12.10. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

12.11. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

12.12. Non può essere nominato amministratore, e se nominato

decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 13 - Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

13.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

13.2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio, può rilasciare deleghe a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

13.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convo-

ca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici ufficiali, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

13.4. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività, cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

13.5. Il Tesoriere tiene l'amministrazione ordinaria ed i libri contabili adottando i principi previsti dalle norme civilistiche e fiscali per il Terzo Settore, provvede agli atti di gestione deliberati dagli organi statutari ed effettua pagamenti e riscossioni che prevedono firme disgiunte del Presidente, del Segretario o del Tesoriere; predispone altresì il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo per l'anno successivo e le relazioni di accompagnamento, redige il bilancio sociale, cura i rapporti con gli enti finanziatori e quelli di controllo/riferimento. Cura i rapporti con i consulenti esterni ed i fornitori; gestisce, per quanto di competenza amministrativa, i dipendenti ed i rapporti con i Gruppi Locali.

Art. 14 - Collegio dei Garanti

14.1. Il Collegio dei Garanti si compone di tre membri ef-

fettivi eletti dall'Assemblea.

14.2. Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.3. Il Collegio dura in carica per un triennio e rimane comunque in carica fino a quando non sia stato nominato il nuovo organo.

14.4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

14.5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di aderente o, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

14.6. Il Collegio dei Garanti dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

14.7. Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

14.8. L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

14.9. Avverso il giudizio del Collegio dei Garanti è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 15 - Organo di Controllo

15.1. L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei aderenti, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla legge.

15.2. L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

15.3. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

15.4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.5. All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

15.6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.7. Qualora previsto dalla legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 16 - Bilancio

16.1. Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

16.2. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.3. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

16.4. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

16.5. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

16.6. Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

16.7. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.8. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti.

16.9. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

16.10. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

16.11. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati.

Art. 17 - Scioglimento dell'organizzazione

17.1. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto

previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore con preferenza di Organizzazioni di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Sezioni Locali

18.1. La presente Associazione ricopre importanza a livello nazionale; tutte le eventuali sezioni locali hanno l'obbligo di costituire al proprio interno un organo di controllo e di redigere i bilanci, consuntivo e preventivo, facendoli pervenire entro il 15 aprile di ogni anno al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Norme di rinvio

19.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina in materia di Enti contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Art. 20 - Norme di funzionamento

20.1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

F.to Alessandro Segato

Pierandrea FABIANI Notaio